Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 ottobre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 989.
Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole.

I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.

Art. 2.

Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti quelli indicati nell'art. 5, terzo comma, lettera *a*), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317. Si considerano piccole e medie aziende agricole quelle indicate rispettivamente nelle lettere *b*) e *c*) del citato art. 5, terzo comma.

La determinazione delle zone con agricoltura arretrata, ai fini della presente legge, è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 3.

I contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti.

La concessione è revocata, ed il contributo deve essere restituito, se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti con l'atto di concessione.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 990.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Raffaele Arcangelo alla Borgata del Trullo, in Roma.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Pontefice in data 1° febbraio 1953, integrato con successivo decreto 12 febbraio 1953 e con dichiarazione 7 febbraio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Raffaele Arcangelo alla Borgata del Trullo, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 991.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in comune di Vallo della Lucania (Salerno).

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vallo della Lucania in data 8 dicembre 1953, integrato con dichiarazione 10 febbraio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in comune di Vallo della Lucania (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 150. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 992

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Turi (Bari).

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Turi (Bari) e la predetta Chiesa viene inoltre autorizzata ad accettare una donazione consistente in un immobile situato in Turi.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n 86, *foglio n.* 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n 993.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria, in Potenza.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Potenza e Marsico in data 1° gennaio 1954, integrato con postilla 15 febbraio 1954 e con dichiarazione 9 maggio 1954, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria, in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n* 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 994.

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma ad acquistare un fabbricato sito in Ancona.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per la somma di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) un fabbricato sito in Ancona, via San Pietro n. 25.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 156. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1954.

Nomina di un Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di affidare a un Commissario generale l'amministrazione del territorio di Trieste posto, con la cessazione del Governo Militare Alleato, sotto la responsabilità del Governo Italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Prefetto dott. Giovanni Palamara è nominato Commissario generale del Governo, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo Italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonchè con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato.

Dato a Dogliani, addì 27 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Registro n. 98 *Presidenza, foglio n.* 29. — FLAMMIA

(5184)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1952, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Roma, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Quintieri dott. Renato, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Donadio dott. Giulio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Wanderlingh ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Pomilio Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rampichini Leandro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cianca Claudio, Moronesi Ubaldo, De Finis Franco, Pochetti Mario, Parsi Francesco, De Fino Gerardo e Ramella Secondo, rappresentanti dei lavoratori;

Casale Guido, Passamonti Redento, Lironcurti Mario e Girelli Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Angelucci Piero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5071)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Gorizia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fabbro dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Terenzio dott. Edoardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Miccichè geom. Salvatore, rappresentante del Genio civile;

Feletto Isidoro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Verbi dott. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cian dott. Rolando, Ballaben rag. Mario, Vezil Giovanni, Rerdito Nicolò, Ferigo Giorgio, Parenzan Sergio e Pillon Fulvio, rappresentanti dei lavoratori;

Chiozza geom. Antonino, Veronese dott. Ferruccio, Del Neri dott. Giuseppe e Coen-Giordana dott. Giordano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bisiani Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1954

(5070) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1954.

Composizione della Commissione di studio sulle condizioni di sicurezza del lavoro nelle aziende italiane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1954, col quale è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione di studio sulle condizioni di sicurezza del lavoro nelle aziende italiane;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei componenti la detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di studio sulle condizioni di sicurezza del lavoro nelle aziende italiane, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è composta dai seguenti membri:

dott. Rosario Purpura, direttore generale dei rapporti di lavoro;

ing. Giuseppe Selvaggi, ispettore generale del lavoro, ing. Gaetano Fracassi e ing. Angelo Clerici, ispettori superiori del lavoro;

prof. dott. Pietro Didonna, capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

dott. Marcello Zamponi, ispettore superiore provinciale presso l'Ispettorato medico del lavoro;

on. avv. Giorgio Mastino Del Rio, commissario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

ing. prof. Luigi Palma, segretario generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

avv. Renato Morelli, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

comm. Luigi Giorgio Martini, direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

dott. Ruggero Spesso, dott. Roberto Cuzzaniti e dott. Antonio Cariglia, rappresentanti dei lavoratori;

dott. Michelangelo Pasquato, ing. Giulio Zacchi, avv. Riccardo Bellacci, rappresentanti dei datori di lavoro;

on. prof. Giuseppe Togni, dott. Riccardo Bauer e prof. dott. Paolo Albertario, esperti nei problemi dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Licata, ispettore superiore del lavoro, svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

Roma, addì 25 ottobre 1954

(5147) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 9 ottobre 1954.

Proroga del termine di entrata in vigore del decreto 7 febbraio 1953 relativo alla inclusione dei termometri clinici fra i presidi medico-chirurgici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1953, col quale i termometri clinici vennero compresi fra i presidi medico-chirurgici;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 del 24 s. m., col quale il termine di entrata in vigore del suddetto provvedimento veniva prorogato di sei mesi;

Ritenuta la necessità di una ulteriore proroga;

Decreta:

Il termine di entrata in vigore del decreto 7 febbraio 1953 è prorogato di altri sei mesi a decorrere dal 25 corrente.

Roma, addì 9 ottobre 1954

(5183) *L'Alto Commissario Agg.*: DE MARIA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti alla sistemazione del fiume Po tra la frazione Calcinere del comune di Paesana ed il ponte ad ovest dell'abitato del comune di Faule, nelle provincie di Cuneo e di Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, n. 415/416 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1954, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 7) sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti alla sistemazione del fiume Po nel tratto compreso tra la frazione Calcinere del comune di Paesana ed il ponte ad ovest dell'abitato di Faule, nelle provincie di Cuneo e di Torino ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro indicato in tinta verde nella corografia in scala 1:25.000, in data 1° maggio 1951, che vistata dal Ministro per i lavori pubblici, fa parte integrante del decreto stesso.

(5055)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Taranta Peligna

Con decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 2631, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Taranta Peligna, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1948 e prorogato con decreto Ministeriale 17 aprile 1950, è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 1958.

(5054)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Monte Argentario.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 ottobre 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 294,10, sita sulla spiaggia di Monte Argentario, riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 4, del comune di Monte Argentario.

(5130)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto Ministeriale in data 16 agosto 1946 si è disposto, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione ed alienazione a favore dei signori Leccisotti Giulio e Giuseppe di Antonio delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » tronco rurale in San Paolo di Civitate estese complessivamente mq. 28.485, riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 127 (parte), 145 (parte), 129 (parte) del foglio di mappa n. 34 e nella planimetria del tratturo con i numeri 71, 73 e 74.

(4974)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Avviso di rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 4 ottobre 1954, alla pagina 3308, colonna 3ª, rigo 13°, in luogo di « Cerignola » leggasi « Carinola ».

(5129)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,91	642,75
» Napoli	624,90	643 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	642,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	643,50

Media dei titoli del 27 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,15
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	82,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,75
Id. 5 % 1936	92,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	642,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 6 riguardante rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 19 ottobre 1954, il nominativo « Aicardi Costanza » riferibile all'intestataria del certificato Cons. 3,50 % 1906 - n. 683134 per annue lire 350, deve intendersi rettificato in « Aicardi Costanzina ».

(5170)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Caltanissetta in data 30 giugno 1947, n. 12418, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946, è costituita come appresso:

Presidente:
Liotta dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
D'Alessandro prof Giuseppe, docente in igiene;
Signorelli prof. Saverio, docente di patologia medica;
Margani dott. Giuseppe, ufficiale sanitario;
De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale.

Segretario:
Mancuso dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5155)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige in data 23 febbraio 1954, n. 23118, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Zanetti dott. Eugenio, vice prefetto.

Componenti:
Saini dott. Italo, veterinario provinciale;
Messieri prof. dott. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Menzani prof. dott. Cesare, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Corradini dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
Todisco Grande dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5158)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nell'Amministrazione degli Archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1954 con il quale venne indetto un concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Visto il fonogramma 9 settembre 1954, n. 91084/12106.2.6.66, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1954, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni dieci e undici dicembre 1954, con inizio alle ore otto antimeridiane.

Roma, addì 11 settembre 1954

p. *Il Ministro:* ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1954
Registro n. 24, foglio n. 49. — OLIVA

(5152)

Diario delle prove scritte del concorso a duecentocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio;

Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 6 marzo 1954, avranno luogo in Roma nei gioni 3, 4 e 5 gennaio 1955.

Roma, addì 8 ottobre 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1954
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 288.

(5151)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di preside negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale:

Licei classici:

Adria
Alghero
Barletta
Bassano del Grappa
Biella
Bra
Carmagnola
Casal Monferrato
Castellammare del Golfo
Correggio
Enna
Fabriano
Fermo
Lecce
Montepulciano
Nicotera
Nuoro
Ostuni
Palmi
Pietradefusi
Rovigo
Sant'Angelo dei Lombardi
Sondrio
Tolentino
Vasto

Licei scientifici:

L'Aquila (con obbligo di insegnamento)
Arona (con obbligo di insegnamento)
Ascoli Piceno (con obbligo di insegnamento)
Asti (con obbligo di insegnamento)
Busto Arsizio (con obbligo di insegnamento)
Caltanissetta (con obbligo di insegnamento)
Castelnuovo Garfagnana (con obbligo di insegnamento)
Catanzaro (con obbligo di insegnamento)
Chieti (con obbligo di insegnamento)
Chioggia (con obbligo di insegnamento)
Como (con obbligo di insegnamento)
Cremona (con obbligo di insegnamento)
Este (con obbligo di insegnamento)
Faenza (con obbligo di insegnamento)
Foligno (con obbligo di insegnamento)
Imola (con obbligo di insegnamento)
Imperia (con obbligo di insegnamento)
Lecce
Lodi (con obbligo di insegnamento)
Melfi (con obbligo di insegnamento)
Monfalcone (con obbligo di insegnamento)
Monza (con obbligo di insegnamento)
Mortara (con obbligo di insegnamento)
Pescara (con obbligo di insegnamento)
Ravenna (con obbligo di insegnamento)
San Miniato (con obbligo di insegnamento)
Sassari (con obbligo di insegnamento)
Spoleto (con obbligo di insegnamento)
Terracina (con obbligo di insegnamento)
Treviso (con obbligo di insegnamento)

Istituti magistrali:

Barga
Camerino
Castiglion Fiorentino
Cingoli
Forlì
Lacedonia
Locri
Lucera
Messina « Bisazza »
Montalcino
Potenza
Ripatransone
Sacile
Udine
Vittoria

Scuole medie:

Acquapendente (con obbligo di insegnamento)
Acquasparta (con obbligo di insegnamento)
Adelfia
Agnone
Agropoli
Ala (con obbligo di insegnamento)
Alatri
Alghero
Alvito (con obbligo di insegnamento)
Amalfi
Amelia (con obbligo di insegnamento)
Antrodoco (con obbligo di insegnamento)
Asiago (con obbligo di insegnamento)
Augusta
Avezzano
Badia Polesine (con obbligo di insegnamento)
Bagnacavallo (con obbligo di insegnamento)
Bagni di Lucca (con obbligo di insegnamento)
Battipaglia (con obbligo di insegnamento)
Benevento
Borgomanero (con obbligo di insegnamento)
Bosa
Cagli
Campagna
Canosa di Puglia
Casalmonferrato
Casal Pusterlengo (con obbligo di insegnamento)
Castiglion Fiorentino
Castiglion dello Stiviere (con obbligo di insegnamento)
Castelfranco Emilia
Cetraro (con obbligo di insegnamento)
Cherasco (con obbligo di insegnamento)
Città Sant'Angelo (con obbligo di insegnamento)
Cittanova
Contarina (con obbligo di insegnamento)
Corigliano Calabro (con obbligo di insegnamento)
Corleone (con obbligo di insegnamento)
Crema
Cotrone
Desenzano del Garda
Fasano (con obbligo di insegnamento)
Ferentino (con obbligo di insegnamento)
Fermo
Fiorenzuola d'Arda
Fiuggi (con obbligo di insegnamento)
Floridia
Forlimpopoli
Francavilla a Mare (con obbligo di insegnamento)
Galatina
Galeata (con obbligo di insegnamento)
Gallicano (con obbligo di insegnamento)
Giarre
Gioia del Colle
Gorizia
Jesi
Lanciano
Lecce
Lendinara
Locri
Lovere
Macomer
Manfredonia
Mantova
Martina Franca
Mazzarino (con obbligo di insegnamento)
Menaggio (con obbligo di insegnamento)
Mesagne
Mirandola
Monopoli
Monte Sant'Angelo
Montevarchi (con obbligo di insegnamento)
Mortara
Nardò
Nocera Terinese (con obbligo di insegnamento)
Novi Ligure
Nuoro
Olevano Romano (con obbligo di insegnamento)
Omegna (con obbligo di insegnamento)
Ostiglia
Palmi
Pavullo nel Frignano
Pescia (con obbligo di insegnamento)
Praia a Mare (con obbligo di insegnamento)
Rossano
Sala Consilina
Salò
San Benedetto del Tronto
San Giuliano Terme (con obbligo di insegnamento)
San Miniato
San Vito dei Normanni (con obbligo di insegnamento)
Sassari
Sassuolo (con obbligo di insegnamento)
Scafati
Schio
Stradella
Tirano (con obbligo di insegnamento)
Tortona
Treviglio
Valenza (con obbligo di insegnamento)
Vasto
Varazze (con obbligo di insegnamento)
Vigevano
Volterra

Art. 2.

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea, che, alla data del presente decreto, abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengano ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi scuola o che, per essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo d'istituto.

Si richiamano, per quanto concerne l'idoneità fisica degli aspiranti all'ufficio di preside, le norme che regolano l'ammis-

sione a impieghi pubblici, ivi compresa quella dell'art. 1, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non possono partecipare al concorso coloro che — avendo vinto il concorso a posti di preside indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1953 — hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Ai concorsi a posti di preside nei Licei classici, negli Istituti magistrali e nei Licei scientifici sono ammessi — per un quinto dei posti — i presidi titolari di Scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo dei presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nel tipo di Istituto alla cui presidenza aspirano.

Entro lo stesso limite di un quinto dei posti sono anche ammessi ai concorsi a posti di preside nei Licei classici e negli Istituti magistrali i presidi titolari di Scuola media che alla data del 2 agosto 1947 avevano i requisiti di promovibilità previsti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e cioè avevano almeno quattro anni di permanenza nel ruolo dei presidi di seconda categoria ed inoltre o avevano conseguito l'idoneità in un concorso per esami per una delle cattedre degli Istituti di secondo grado e avevano insegnato negli Istituti medesimi.

Art. 4.

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 5.

La domanda in carta legale da lire 200, corredata dei titoli di studio, in originale o copia autentica, del certificato col voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma, e dei titoli di cultura, nonchè di ogni documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme con la domanda, devono essere presentate in unica copia.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati nonchè il curriculum degli studi e della carriera scolastica.

Per la partecipazione ai concorsi relativi ai diversi tipi di Istituto (Scuola media, Liceo classico, Liceo scientifico e Istituto magistrale) debbono essere presentate domande separate, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

Anche per quanto riguarda il titolo di studio è consentito il riferimento agli atti in possesso del Ministero; ugualmente è consentito il riferimento a tutti i titoli prodotti per la partecipazione al concorso alle presidenze di cui al decreto Ministeriale 16 gennaio 1953 e che non siano stati fino ad oggi restituiti agli interessati.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione a presidenze cui vada unito l'insegnamento sarà subordinata alla disponibilità delle cattedre: nel caso che non siano vacanti le cattedre corrispondenti all'insegnamento che dovrebbe essere tenuto dai vincitori che precedono in graduatoria, a ciascuna delle presidenze stesse potrà essere nominato, indipendentemente dal posto occupato in graduatoria, il vincitore di concorso appartenente alla medesima scuola.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1954
Registro n. 42, *foglio* 55

(5137)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951-1952, ai vincitori del concorso bandito con decreto n. 14693;

Veduta la graduatoria generale approvata con decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954;

Veduta la nota n. 3331 in data 9 ottobre 1954, con la quale il comune di Montecarotto ha dichiarato rinunciatario il dott. Valentini Bruno al posto di medico condotto nel predetto Comune, essendo scaduto il termine assegnatogli;

Ritenuto che il dott. Ventura Achille di Pasquale ha diritto alla nomina al posto della condotta medica di Montecarotto in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ventura Achille è assegnato alla condotta medica di Montecarotto (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 15 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

(5145)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.